



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

**CIRCOLARE RECANTE “DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
CONCERNENTI IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”**

Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Principi generali	4
4. Condotte illecite di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, “ <i>whistleblowing</i> ”, e procedure di segnalazione di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2024	4
5. Violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e infrazioni punibili: ambito oggettivo	5
6. Violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e infrazioni punibili: ambito soggettivo.....	6
7. Canali di segnalazione all’Amministrazione: modalità di presentazione della segnalazione.....	6
8. Requisiti della segnalazione: condizioni di ricevibilità	6
9. Istruttoria preliminare e trattazione delle segnalazioni	7
10. Procedimento di gestione della segnalazione	8
11. Obbligo di riservatezza	8
12. Trattamento dei dati personali.....	8
13. Conservazione della documentazione.....	9

1. Premessa

1. In conformità ai principi generali dell'azione amministrativa e al quadro regolatorio di settore, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale ritiene necessario disciplinare la procedura di segnalazione delle violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, relative alla costituzione e alla gestione del servizio civile universale.
2. Tale intervento risponde all'esigenza di prevedere criteri ordinanti dell'azione amministrativa e coordinate procedurali a tutela dei soggetti segnalanti, concretizzazione del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione che impone alla pubblica amministrazione di operare in modo efficace, efficiente, imparziale, nel miglior temperamento dei vari interessi nell'adempimento dell'attività amministrativa, cosicché il relativo procedimento risulti non solo formalmente ineccepibile, ma anche effettivamente capace di rispondere alle istanze dei soggetti amministrati.
3. A tal fine, il presente atto disciplina le procedure del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale per la segnalazione delle violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e le infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di servizio civile universale.

2. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
 - a) «segnalanti»: i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che comunicano, per il tramite della Piattaforma informatica delle segnalazioni, la presunta violazione da parte dell'Ente, direttamente, da soggetti ad esso riconducibili, da operatori volontari o da personale a qualsiasi titolo operante presso la sede di servizio delle norme relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di servizio civile universale;
 - b) «condotte illecite»: illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, posti in essere dall'Ente, direttamente, da soggetti ad esso riconducibili, da operatori volontari o da personale a qualsiasi titolo operante presso la sede di servizio;
 - c) «violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e infrazioni punibili»: attività realizzate dall'Ente, direttamente, da soggetti ad esso riconducibili, da operatori volontari o da personale a qualsiasi titolo operante presso la sede di servizio, in violazione delle disposizioni relative alla

costituzione e alla gestione del rapporto di servizio civile universale e le infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64;

- d) «costituzione e gestione del rapporto servizio civile universale»: procedure di selezione, sottoscrizione del contratto di servizio civile universale e gestione dell'attività prevista dal progetto da parte degli Enti;
- e) «Piattaforma informatica delle segnalazioni», di seguito «Piattaforma»: il canale digitale, sicuro e crittografato, che, garantendo la riservatezza o l'anonimato del segnalante, consente di comunicare la presunta violazione da parte dell'Ente, direttamente, da soggetti ad esso riconducibili, da operatori volontari o da personale a qualsiasi titolo operante presso la sede di servizio delle norme relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di servizio civile universale;
- f) «titolare della gestione delle segnalazioni»: il Servizio Gestione Operatori Volontari e Formazione, competente ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 9 luglio 2020 recante “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”.

3. Principi generali

- 1. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale ispira la propria azione ai principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità, adeguatezza e imparzialità, valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità delle violazioni da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché delle risorse disponibili.
- 4. Condotte illecite di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, “*whistleblowing*”, e procedure di segnalazione di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2024
- 1. Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, viene recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea. Tale provvedimento attuativo abroga le previgenti disposizioni nazionali per gli enti pubblici, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, ovvero della persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

2. Fatta salva ogni altra forma di tutela, a decorrere dal 1° febbraio 2024 con [decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2024](#) sono disciplinate le procedure per segnalare le violazioni di disposizioni nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità della PCM o l'interesse pubblico in generale (*cfr.* [paragrafo 4 del decreto](#)), di cui i soggetti legittimati alla presentazione della segnalazione (*cfr.* [paragrafo 3 del decreto](#)) sono venuti a conoscenza “*nell'ambito del contesto lavorativo, allo scopo di fornire indicazioni operative circa i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni nel rispetto della riservatezza*”.
 3. Nello specifico, ai sensi del [paragrafo 4](#) del richiamato decreto, le violazioni oggetto di segnalazione consistono in atti e comportamenti, attivi od omissivi, riconducibili alla seguente tassonomia: a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno; e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea. Gli atti e i comportamenti di cui al precedente periodo devono essere segnalati attraverso il canale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 4. Esulano, dunque, dal perimetro applicativo del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2024 le fattispecie riconducibili alle violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e le infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, relative alla costituzione e alla gestione del rapporto di servizio civile universale.
5. **Violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e infrazioni punibili: ambito oggettivo**
1. Al fine di perimetrare l'oggetto delle segnalazioni ricevibili attraverso la Piattaforma, occorre fare riferimento alle violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e alle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64, relative a:
 - 1) processo selettivo;
 - 2) gestione del servizio civile.

6. Violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e infrazioni punibili: ambito soggettivo

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, segnalano le violazioni dei doveri degli Enti di servizio civile e le infrazioni relative alla costituzione e gestione del servizio civile universale attraverso l'apposita Piattaforma, secondo le modalità di cui al paragrafo 7 delle presenti Disposizioni.

7. Canali di segnalazione all'Amministrazione: modalità di presentazione della segnalazione

1. Le segnalazioni sono effettuate esclusivamente attraverso la Piattaforma, in forma scritta, mediante compilazione dell'apposito modulo telematico, o in forma orale, mediante richiesta di audizione presso la sede del Dipartimento. Nel caso di richiesta di audizione presso la sede del Dipartimento il segnalante è convocato entro un termine ragionevole e dell'audizione è eseguita apposita registrazione previo consenso dell'interessato o, in alternativa, è redatto relativo verbale, anche in forma sintetica.
2. Le segnalazioni sono protocollate in modalità riservata e salvate, insieme a tutti i documenti collegati, in un fascicolo consultabile soltanto dal titolare della gestione delle segnalazioni e dal personale autorizzato alla trattazione della segnalazione.
3. Il segnalante accede alla Piattaforma nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. L'accesso alla Piattaforma avviene attraverso apposito *link* presente sul sito istituzionale Dipartimento.
4. La Piattaforma consente di compilare, inviare e ricevere in modo informatizzato il «*Modulo di segnalazione*». A seguito dell'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia al segnalante la ricevuta della segnalazione e un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema. Il sistema consente al segnalante, al titolare della gestione delle segnalazioni e al personale autorizzato alla trattazione della segnalazione di accedere alla stessa entro e non oltre cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

8. Requisiti della segnalazione: condizioni di ricevibilità

1. In ogni caso, la segnalazione deve contenere, a pena di irricevibilità della stessa, tutti gli elementi necessari a verificare la sua fondatezza e idonei a individuare gli autori della presunta violazione.
2. In particolare, è condizione di ricevibilità della segnalazione l'individuazione del progetto di servizio civile universale, la relativa sede di svolgimento, gli Enti di riferimento e la descrizione circostanziata dei fatti oggetto della segnalazione, anche con riguardo ai luoghi e ai tempi, a eventuali altri soggetti coinvolti o a testimoni che possano riferire informazioni necessarie a individuare la violazione segnalata.
3. Le segnalazioni anonime, o relativamente alle quali le generalità del segnalante risultino fittizie, sono ricevibili solo nei casi in cui risultino adeguatamente circostanziate. Al loro latore è riconosciuta la prevista tutela allorché successivamente individuato.

9. Istruttoria preliminare e trattazione delle segnalazioni

1. A seguito della trasmissione della segnalazione attraverso la Piattaforma, i relativi dati e gli eventuali documenti allegati sono automaticamente inoltrati al Servizio Gestione Operatori Volontari e Formazione quale titolare della gestione delle segnalazioni. Nei casi di conflitto d'interesse previsti dalla normativa vigente, nonché nelle ipotesi in cui il titolare dell'incarico di coordinatore del predetto Servizio sia l'autore o costituisca oggetto della segnalazione, la competenza a definire l'istruttoria è avocata dal Direttore dell'Ufficio servizio civile universale.
2. Il titolare della gestione delle segnalazioni assegna al personale autorizzato le segnalazioni ai fini della loro istruttoria preliminare.
3. Il personale autorizzato all'istruttoria verifica la presenza delle condizioni di ricevibilità della segnalazione. Nel caso di carenza di una o più condizioni di ricevibilità, la segnalazione è dichiarata irricevibile e il relativo esito è comunicato al segnalante attraverso la Piattaforma.
4. Nel caso di segnalazione ricevibile, il personale autorizzato esamina la documentazione pervenuta e può curare l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce la segnalazione e valuta gli elementi ricevuti. A tal fine, il personale autorizzato può richiedere anche al segnalante integrazioni documentali o chiarimenti relativi ai fatti oggetto della segnalazione assegnandogli un termine a provvedere non superiore a dieci giorni. Nel caso di inerzia del segnalante, la segnalazione è dichiarata improcedibile e il relativo esito è comunicato al segnalante attraverso la Piattaforma.
5. Al fine di promuovere l'esame congiunto di distinte segnalazioni, ancorché pervenute in tempi diversi, che possono rendere opportuna l'adozione di un unico provvedimento, l'istruttoria preliminare può essere svolta contestualmente in relazione a più segnalazioni aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo segnalante, oppure fatti tra loro correlati. L'eventuale riunione delle segnalazioni è disposta dal titolare della gestione delle segnalazioni.
6. Al termine dell'istruttoria preliminare, il titolare della gestione delle segnalazioni può concludere l'esame della segnalazione archiviandola, quando:
 - 1) la fattispecie oggetto della segnalazione non risulta, allo stato degli atti, riconducibile ad una violazione dei doveri degli Enti di servizio civile e alle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64;
 - 2) la segnalazione è manifestamente infondata, ha carattere pretestuoso o rubricabile come mera doglianza.

10. Procedimento di gestione della segnalazione

1. Quando l'esame della segnalazione non si conclude con l'archiviazione di cui al Paragrafo 9, comma 6, delle presenti Disposizioni, e risultano indispensabili attività ispettive e di verifica presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile, il titolare della gestione trasmette la segnalazione all'Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione, competente ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 9 luglio 2020 recante "*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*", al fine di accertare la regolarità delle attività connesse alla realizzazione dei progetti ed il corretto impiego dei volontari ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
2. Fuori dai casi di cui al precedente comma, il titolare della gestione delle segnalazioni può adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. In presenza di condotte che configurano illeciti amministrativi o penali, il titolare della gestione procede con la segnalazione alle Autorità competenti.
4. In ogni caso, il titolare della gestione comunica, attraverso la Piattaforma, l'esito dell'istruttoria al segnalante.

11. Obbligo di riservatezza

1. Il Dipartimento garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive o altri inconvenienti che potrebbero essere conseguenza diretta o indiretta della segnalazione.
2. Il titolare della gestione delle segnalazioni e il personale autorizzato alla trattazione della segnalazione non possono rivelare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il suo consenso espresso.

12. Trattamento dei dati personali

1. Le attività di trattamento sottese alla gestione della segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (codice *privacy*).
2. I dati personali possono essere trattati solo se pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità della segnalazione. Essi sono trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità e comunque non oltre cinque anni; successivamente, i dati sono cancellati o anonimizzati; i dati raccolti accidentalmente sono cancellati immediatamente; il periodo di conservazione oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo sono indicati nell'informativa resa all'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
3. Il personale assegnato a supporto del titolare nella gestione delle segnalazioni è autorizzato, debitamente istruito e aggiornato in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, articolo 29, articolo 32, paragrafo 4 del GDPR e articolo 2-*quaterdecies* del codice *privacy*.

13. Conservazione della documentazione

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria, nel rispetto del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento dell'UE 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe PIERRO



Firmato
digitalmente da
PIERRO
GIUSEPPE
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI